



*Agenzia delle Entrate*  
Direzione Centrale Normativa e Contenziosa

Settore Fiscalità indiretta e Internazionale  
Ufficio Registro ed altri Tributi Indiretti



Roma, 13 GEN. 2005

Prot. n. 954-185694/2004

A CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 48  
57123, LIVORNO (LI)

A Direzione Regionale della Toscana  
Via della Fortezza n. 8  
Firenze

OGGETTO: Interpello 954-581/2004-ART.11, legge 27-7-2000, n.212.  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
Codice Fiscale 80010870493  
Fax n. 0586/231229  
Istanza presentata il 16/09/2004 n.prot 954-29448/2004

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 1, DPR. 642, del 1972, è stato esposto il seguente

#### QUESITO

L'ente interpellante fa presente che:

- "devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro Imprese, tra gli altri, gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi, ai sensi degli articoli 2523, 2545 novies e 2436 c.c.;
- la domanda d'iscrizione è presentata al Registro Imprese dal Notaio rogante o verbalizzante, corredata dalla copia autentica dello stesso";
- l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2, stabilisce l'obbligo di presentare al registro delle imprese le domande, denunce, e gli atti che

le accompagnano per via telematica o su supporto informatico;

-l'articolo 1 della tariffa allegato A - parte prima - al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 1-ter, stabilisce in E 50,00 l'imposta di bollo dovuta per le domande, denunce e gli atti che le accompagnano presentate per via telematica o su supporto informatico.

In proposito, chiede quale è il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle domande di iscrizione nel Registro delle imprese degli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi presentate dal notaio rogante per via telematica o su supporto informatico con firma digitale in copia conforme all'originale.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'ente interpellante ritiene che le copie degli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi, dichiarate conformi all'originale, presentate al registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico con firma digitale, non sono soggette all'imposta di bollo, in virtù della disposizione dell'articolo 19 della tabella, allegato B, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall'imposta "Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi ...".

A sostegno della sua tesi, richiama la Risoluzione del 19/11/1993, prot. n. 713, con la quale è stato precisato che "le copie degli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi, dichiarate conformi all'originale, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 19 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (...) solo quando sono destinate agli adempimenti strettamente connessi alla costituzione e alla modificazione dell'ente cooperativistico".

Pertanto, ritiene non applicabile all'ipotesi in esame la nota 1 all'articolo 1 della

tariffa allegato A - parte prima - al d.P.R. n. 642 del 1972.

#### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione interpretativa prospettata dalla Camera di commercio di Livorno non è condivisibile per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente si osserva che, per l'imposta di bollo, la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale (cfr. risoluzione n. 171/E dell'8/08/2003).

Infatti, la nota 1 all'articolo 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale". Dal chiaro dettato di questa norma emerge che, salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge, le copie conformi sono soggette all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento stabilito per l'originale dell'atto.

Con riferimento alle cooperative e agli altri soggetti indicati, l'articolo 19 della tabella dell'imposta di bollo, stabilisce l'esenzione in modo assoluto per "Atti costitutivi e modificativi, (...), ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti".

Ciò posto, le cooperative sono soggette all'imposta di bollo per "domande, denunce ad atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia o atto ..." nella misura di E 50,00. Le cooperative, infatti, sia agli effetti civilistici che a quelli fiscali, sono trattate, per quanto non diversamente disposto, come le società di capitali; di conseguenza l'imposta si applica nella

misura determinata, in generale, per queste ultime.

La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**Vincenzo Busa**

